

**TRIBUNALE DI TIVOLI**  
**ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI**  
**LINEE GUIDA RIGUARDANTI I PIGNORAMENTI PRESSO TERZI**

**1. PIGNORAMENTI PRESSO TERZI ESEGUITI DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AI SENSI DELL'ART. 492 BIS CPC**

- A. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 492 *bis* ultimo comma e 543 quarto comma cpc, i trenta giorni previsti a pena di inefficacia del pignoramento decorrono dalla data della consegna del pignoramento e dunque dalla data della ricevuta di avvenuta consegna della PEC inviata dall'ufficiale giudiziario al procuratore del creditore procedente, ovvero dalla data di consegna cartacea se precedente.
- B. Ai sensi dell'art. 497 cpc, norma di carattere generale applicabile a tutte le tipologie di espropriazione, il creditore dovrà proporre, a pena di inefficacia del pignoramento, istanza di assegnazione/vendita entro il termine di giorni 45 decorrenti dalla data del "*compimento*" del pignoramento che, nel caso del presso terzi, si perfeziona alla data dell'ultima notifica dell'atto.
- C. Non trova applicazione la norma di cui all'art. 543 quinto comma cpc che dispone l'obbligo della notifica e del deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura entro la data indicata in citazione.
- D. Non essendo espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 543 ultimo comma cpc che il decreto di fissazione di udienza preveda anche un termine entro il quale eseguire la notifica, tale termine non sarà indicato e, ove lo fosse, non sarà ritenuto perentorio, fermo però restando il termine di cui al numero 4 del secondo comma dell'art. 543 cpc, riportato nel decreto di fissazione di udienza, concernente l'invito al terzo a rendere la dichiarazione entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC.
- E. Non è consentito procedere con l'iscrizione a ruolo prima di aver avuto conoscenza della dichiarazione (eventualmente negativa) del terzo, ostando a ciò motivi di carattere normativo: l'art. 492 *bis* cpc non prevede infatti che il verbale di pignoramento contenga anche l'avviso al terzo di rendere la dichiarazione, che deve invece essere inserito nel decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 543 ultimo comma cpc.
- F. La previsione di cui all'art. 155 *ter* dacpc, ossia la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento ove il creditore non esegua la scelta dei beni o dei terzi, non preclude la possibilità che il creditore medesimo possa eseguire un pignoramento ordinario ai sensi dell'art. 543 cpc.

- G. Nel caso in cui fosse richiesta una riunione di procedure, di cui l'una introdotta in modo ordinario ai sensi dell'art. 543 cpc e l'altra con le modalità previste dall'art. 492 *bis* cpc, alla stessa si potrà pervenire solo previa verifica da parte del GE, al quale vengano assegnati i relativi fascicoli, del rispetto delle condizioni di procedibilità di cui agli articoli 497, 492 *bis* e 543 cpc.
- H. Circa la questione della liquidazione dei compensi all'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 122 del DPR 1229/1959 si provvederà:
- a considerare tali compensi quali spese della procedura, come espressamente previsto dalla norma, e a computarli, nell'ordinanza di assegnazione quali spese in prededuzione, analogamente a quanto previsto per spese liquidate in favore del terzo pignorato
  - a liquidare ed assegnare detti compensi in prededuzione assoluta a carico del terzo, salva l'ipotesi dell'estinzione della procedura ove tali spese saranno poste a carico del creditore procedente e con esclusione dei casi di estinzione della procedura per dichiarazione negativa agli atti del terzo o dei terzi pignorati citati e per mancata iscrizione a ruolo della procedura ex articoli 164 *bis* e 164 *ter* cpc nei quali il compenso non è dovuto
  - a calcolare l'ammontare del compenso sul valore del credito per cui si procede ovvero, in caso di incapienza della dichiarazione di quantità, nei limiti di quanto assegnato sulla sorte precettata, anche in caso di assegnazione di crediti periodici (stipendio/pensione, canoni di locazione) secondo la seguente sintesi:

compenso spettante da calcolare sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni o dei crediti ai sensi dell'art. 492 *bis* cpc:

- fino a € 10.000,00 6%
- da 10.001,00 a 25.000,00 4%
- oltre 25.001,00 3%.

In ogni caso il compenso non potrà eccedere l'importo di euro 3.000,00.

## **2. PIGNORAMENTI ORDINARI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 543 CPC**

Per quanto riguarda l'avviso previsto dal quinto comma dell'art. 543 cpc:

- A. non è ammessa la notifica dell'avviso presso la cancelleria del Tribunale in nessuna forma: in tal caso l'avviso verrà considerato come non notificato
- B. l'avviso suddetto deve essere notificato e depositato nel fascicolo telematico, a pena di inefficacia del pignoramento, entro la data indicata nell'atto di citazione
- C. a riguardo, si ritiene applicabile il principio della scissione processuale in virtù del quale l'avviso deve ritenersi tempestivamente notificato se l'atto sia stato spedito dal notificante entro la data prevista nell'atto di citazione (salvo prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, anche in udienza successiva)
- D. in ogni caso, entro la medesima data (indicata nell'atto di citazione), deve, sempre a pena di inefficacia del pignoramento, essere depositata la prova dell'avvenuta spedizione (postale, telematica o a mezzo Unep).

Tivoli, 10-3-26

II COORDINATORE DELL'U.P.P.-ESECUZIONI CIVILI

DOTT.FRANCESCO LUPIA

IL GIUDICE

DOTT.MARCO PIOVANO